

## PRINCIPI IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IN DATA 28 MARZO 2008

### Art. 1 PREMESSA

Al fine di dare concreta attuazione alle raccomandazioni contenute nell'articolo 9 del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate governance delle società quotate ("il Codice"), il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per il Controllo Interno, ha provveduto ad individuare i criteri e le linee guida che disciplinano le modalità di approvazione e di esecuzioni delle operazioni con parti correlate, poste in essere da Eurofly e dalle sue controllate, allo scopo di assicurare che le stesse siano compiute secondo criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

In particolare, i principi che seguono determinano quali operazioni sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, a prescindere dalla circostanza che le stesse rientrino in astratto nell'ambito delle deleghe di poteri attribuite dal Consiglio, nonché gli obblighi informativi degli amministratori esecutivi nei confronti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di Eurofly S.p.A..

Sotto il profilo operativo, la Società si è dotata di apposite procedure relative alle operazioni con parti correlate, finalizzate alla gestione di tutte le prestazioni attive e passive con parti correlate, con particolare riferimento agli aspetti negoziali, gestionali, operativi, amministrativi e contabili. Fissano inoltre le modalità di raccolta ed archiviazione documentale ed i flussi informativi previsti verso il Consiglio di Amministrazione ed altri organi di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione di Eurofly S.p.A., nell'adunanza del 28 marzo 2008, ha approvato i presenti Principi che entrano in vigore con effetto immediato.

### Art. 2 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

La definizione di "parti correlate" cui fare riferimento è quella contenuta nei principi contabili internazionali, cui fa rinvio l'art. 2 del regolamento Consob 11971/1999. Tale definizione risulta pertanto utilizzabile sia ai fini dell'informativa al mercato sia ai fini dell'individuazione delle operazioni che debbono essere oggetto delle regole di *governance* imposte dal Codice Civile e invocate dal Codice di Autodisciplina. In base a quanto precisato nel principio contabile internazionale IAS 24, sono "parti correlate" di Eurofly S.p.A.:

- 1) i soggetti che, direttamente o tramite uno o più intermediari: (i) controllano Eurofly S.p.A., sono controllati dalla Società o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla l'Emittente (sono incluse controllanti, controllate e consociate); (ii) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su Eurofly S.p.A.; (iii) esercitano il controllo congiunto sulla Società ;
- 2) le società collegate di Eurofly S.p.A. (come individuate nell'art. 2359, comma 3, c.c.);
- 3) i Consiglieri di Amministrazione e i Sindaci effettivi di Eurofly S.p.A.;
- 4) i dirigenti con responsabilità strategiche dell'impresa, quali individuati dal Consiglio di Amministrazione di Eurofly S.p.A. o della sua controllante;
- 5) gli stretti famigliari dei soggetti di cui sopra, per tali intendendosi il coniuge ed i conviventi, quali risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
- 6) le società sulle quali i soggetti indicati sopra alle lettere da 1) a 5), direttamente o indirettamente, anche in virtù di accordi parasociali, da soli o congiuntamente con gli altri soggetti aderenti agli accordi, esercitano il controllo;
- 7) le società sulle quali i soggetti indicati sopra alle lettere da 1) a 5), quando persone fisiche, esercitano un'influenza notevole. Detta influenza è presunta in caso di partecipazione pari o superiore al 10%

(se società quotata) o al 20% (se società non quotata) del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria;

8) le società in cui i soggetti indicati sopra alle lettere da 1) a 5) hanno un ruolo di direzione strategica e le società dalle stesse controllate;

9) le società che hanno in comune con Eurofly S.p.A. la maggioranza degli amministratori;

Si precisa che le società del gruppo Meridiana rientrano nei nn. 1 o 2 che precedono, a prescindere dalla circostanza che amministratori o dirigenti delle stesse possano essere soggetti di cui ai punti 3 o 4 che precedono.

### **Art. 3. Criteri da seguire nelle operazioni con parti correlate**

Le operazioni con parti correlate sono eseguite con criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

Per correttezza sostanziale si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene o di prestazione di un servizio sia allineato con i prezzi di mercato. Per correttezza procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione.

La documentazione a supporto delle operazioni eseguite con parti correlate è conservata in modo da consentire di individuare: (i) le caratteristiche dell'operazione; (ii) la natura della correlazione; (iii) l'interesse della società all'operazione; (iv) le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione.

### **Art. 4. Operazioni con parti correlate da sottoporre all'esame preventivo del Consiglio di Amministrazione della Eurofly S.p.A.**

Sono sottoposte all'esame preventivo del Consiglio di Amministrazione di Eurofly S.p.A. le operazioni tra la stessa e parti correlate se:

a) sono di ammontare superiore a 2,5 milioni di euro;

b) la parte correlata rientra nelle fattispecie di cui ai numeri da 3) a 9) dell'Art. 2 e l'ammontare dell'operazione sia superiore a 0,5 milioni di euro.

Sono sottoposte altresì all'esame preventivo del Consiglio di Amministrazione le operazioni che possono configurarsi potenzialmente come "particolarmente rilevanti" per le quali, secondo la normativa Consob, è necessario mettere a disposizione del pubblico un documento informativo.

Per esigenze di efficienza operativa, è stata esclusa la necessità di sottoporre preventivamente al Consiglio di amministrazione le operazioni "normali", come definite nel seguito, fermi restando gli obblighi informativi a degli amministratori esecutivi di cui al successivo punto 5.

Sono considerate "normali" le operazioni che, al contempo, sono:

- tipiche: rientranti nel *business* ordinario, vale a dire coesenziali al ciclo di produzione e di scambio caratteristico dell'impresa;
- usuali: funzionali al soddisfacimento di esigenze ordinarie, che ricorrono cioè nell'ordinario concreto esercizio dell'impresa;
- effettuate a condizioni *standard*: che si compiano cioè alle stesse condizioni di chiunque si trovi nella stessa situazione;

prive di elementi di rischio o criticità, per le caratteristiche o per i profili di pericolosità inerenti la controparte o per l'epoca del compimento.

In relazione a ciascuna operazione con Parti correlate riservata al Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dovrà ricevere, a cura degli organi delegati, la nota che illustra: (i) gli aspetti caratterizzanti dell'operazione (strategici, industriali, economico-finanziari, legali, fiscali, rischi connessi, potenziali elementi di criticità, garanzie rilasciate o ricevute, etc.); (ii) la natura della correlazione; (iii) la sussistenza di eventuali conflitti di interesse; (iv) l'interesse delle società all'operazione; (v) le eventuali caratteristiche di atipicità e/o inusualità dell'operazione; (vi) le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione.

Relativamente alle operazioni "particolarmente rilevanti" con parti correlate, gli amministratori esecutivi integrano gli elementi informativi di cui sopra con la descrizione degli effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, di Eurofly S.p.A. Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il Consiglio di amministrazione, al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica. La scelta degli esperti dovrà essere effettuata tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza e dei quali dovrà essere verificata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione.

#### **Art. 5. Operazioni con parti correlate oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Eurofly S.p.A.**

Sono oggetto di informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Eurofly S.p.A. le operazioni con parti correlate compiute:

- a) con le parti correlate di cui ai numeri 1 e 2 dell'Art. 2 di ammontare superiore a 500 mila euro;
- b) con le parti correlate di cui ai numeri da 3 a 9 dell'Art. 2 di ammontare superiore a 100 mila euro;
- c) con le parti correlate definite all'Art. 2 che siano atipiche e/o inusuali a prescindere dall'importo;

Entro la fine del mese successivo a ogni trimestre solare i responsabili delle funzioni trasmettono l'informativa al Segretario del Consiglio di Amministrazione. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione, dopo le eventuali integrazioni, invia la nota ai consiglieri ed ai sindaci.

Sono escluse dall'informativa le operazioni:

- il cui corrispettivo è definito sulla base di quotazioni ufficiali di mercato (es. carburante, contratti derivati su valute, tassi e commodities) e gli eventuali differenziali concordati rientrano nella normale prassi commerciale;
- il cui corrispettivo è definito in base agli esiti di specifica gara;
- il cui corrispettivo fa riferimento a tariffe regolate dalle Autorità competenti (es. manuali IATA).

#### **Art. 6. Conflitto di interessi**

Fermo restando il disposto dell'art. 2391 c.c. in relazione agli amministratori, il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'Emittente deve informare tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del Consiglio circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

#### **Art. 7. Disposizioni finali**

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione invia i presenti principi agli amministratori, ai sindaci effettivi e ai responsabili delle funzioni direttamente dipendenti dall'Amministratore Delegato di Eurofly S.p.A., che provvedono alla loro diffusione alle strutture interessate.